

## IRAP

# Competenza per rimborsi e contenzioso

di **Giuseppe Rebecca**

*Studio Rebecca & Associati di Vicenza, Partner Synergia Consulting Group*

### Premessa

Ci siamo occupati del tema della competenza dei rimborsi Irap in un nostro recente articolo (*"il fisco"* n. 39/2004, fascicolo n. 1, pag. 6703). Vi ritorniamo, sia per l'attualità della tematica, dovuta all'attesa decisione della Corte di Giustizia europea circa la legittimità dell'imposta, sia per ulteriori approfondimenti.

Ricordiamo le conclusioni, integrate con successivi sviluppi:

- in mancanza di una legge regionale che dia attuazione all'art. 24 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, competente in materia di rimborsi e di contenzioso Irap è senza alcuna incertezza l'Agenzia delle Entrate;

- nell'ipotesi in cui la regione abbia approvato una legge in materia, seguita o meno da una convenzione con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, è necessario esaminare le disposizioni al fine di verificare se la gestione del tributo sia stata prevista come competenza della regione oppure dell'Agenzia delle Entrate;

- fino ad oggi le regioni che hanno approvato una legge in materia di Irap sono, in ordine cronologico, Friuli-Venezia Giulia (L.R. 25 febbraio 2000, n. 4), Toscana (L.R. 20 marzo 2000, n. 32), Lombardia (L.R. 21 marzo 2000, n. 12 e L. R. 14 luglio 2003, n. 10), Lazio (L.R. 13 dicembre 2001, n. 34), Emilia-Romagna (L.R. 21 dicembre 2001, n. 48), Molise (L.R. 30 dicembre 2002, n. 45), Campania (L.R. 11 febbraio 2003, n. 3) ed infine Veneto (L.R. 26 novembre 2004, n. 29) (tutte riportate in banca dati *"il fiscovideo"*, n.d.r.).

Solo alcune di queste regioni hanno siglato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate al fine di trasferire a quest'ultima la competenza del tributo (1);

- sinteticamente, *ad oggi* la situazione è questa: competenza delle Agenzie delle Entrate in tutta Italia, ad eccezione della Campania la cui legge regionale (11 febbraio 2003, n. 3) attribuisce piena competenza agli organi della regione, a decorrere dal periodo d'imposta 2001 (art. 2).

### Ulteriori approfondimenti

Si sono già indicate le varie convenzioni ad oggi stipulate. Nel caso della regione Friuli-Venezia Giulia erano sorte, fin da subito, delle problematiche; gli organi regionali sostenevano che la convenzione di per sé non sarebbe stata idonea a trasferire espressamente "la competenza del tributo" (2), ma solamente "l'esecuzione" di quelle attività

il fisco

(1) Le regioni che hanno siglato la convenzione con l'Agenzia delle Entrate sono, in ordine cronologico, *Lombardia*, firmata il 3 luglio 2003, con effetto dal 1° giugno 2003 fino al 31 dicembre 2006; *Friuli-Venezia Giulia* (delibera Giunta regionale n. 2215 del 25 luglio 2003), firmata il 31 luglio 2003, con effetto dal 1° agosto 2003 fino al 31 dicembre 2006; *Toscana*, firmata il 28 gennaio 2004, con effetto dal 1° gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2006; *Emilia-Romagna* (delibera Giunta regionale n. 540/2004), firmata il 23 aprile 2004, con effetto dal medesimo giorno e fino al 31 dicembre 2006. Come si può facilmente osservare, tutte le convenzioni hanno scadenza 31 dicembre 2006.

(2) A sostegno di tale posizione si richiamavano alcuni articoli della Convenzione del Friuli-Venezia Giulia; nell'art. 2, comma 2, ritroviamo la locuzione "L'Agenzia assicura"; nell'art. 10, comma 1, si dichiara che "Gli uffici dell'Agenzia ... effettuano..."; in sostanza sembrava non ravvisarsi alcuna norma espressa relativamente al trasferimento di competenza all'Agenzia delle Entrate, ma solamente un'attribuzione meramente materiale delle attività elencate nell'art. 2, comma 2, lettere a)

volte ad assicurare il funzionamento dell'imposta (3). La situazione venutasi a creare, stante l'incertezza sul soggetto competente in materia Irap (Agenzia o regione), ha provocato non pochi problemi in capo a quei contribuenti che avevano richiesto il rimborso dell'imposta.

È infine intervenuta l'Amministrazione finanziaria con nota n. 59871 del 17 giugno 2004 (in "il fisco" n. 39/2004, fascicolo n. 2, pag. 5971), con la quale è stato chiaramente specificato che le convenzioni stipulate con l'Amministrazione finanziaria hanno lo scopo di affidare la competenza dell'Irap agli uffici dell'Agenzia.

L'intervento è stato indubbiamente propizio anche perché ha consentito di evitare eventuali analoghi atteggiamenti da parte di altre regioni, dal momento che le disposizioni delle varie convenzioni sono molto simili fra loro (4).

È sicuramente interessante segnalare, sempre relativamente alla competenza dei rimborsi Irap, quanto riportato nella relazione all'art. 5 della recentissima legge regionale Veneto 26 novembre 2004, n. 29 (B.U.R. 30 novembre 2004, n. 121).

Questa la previsione: "... la questione dei rimborsi delle eccedenze Irap, le quali ad oggi, in assenza di una diversa disciplina legislativa regionale, sono trattate dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate per ragioni di natura contabile, ma a partire dal periodo d'imposta 2005, a seguito dell'abolizione del fondo di garanzia e della definitiva determinazione dell'aliquota di compartecipazione Iva, in assenza di convenzione, la competenza dovrebbe passare alle regioni" (5).

Si tratta di un'affermazione che pare dirimente: la competenza dei rimborsi Irap, in assenza di convenzione, dal 2005 spetterebbe alle regioni; al momento non siamo riusciti a trovarne un riscontro normativo.

### La regione Lombardia

La regione Lombardia, con L.R. 21 marzo 2000, n. 12, ha affidato la competenza in materia Irap agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

La convenzione è stata firmata in data 3 luglio 2003, dando così attuazione all'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 446/1997 laddove sancisce che le leggi

assistenza ai contribuenti; b) liquidazione; c) accertamento; d) tutela giurisdizionale; e) riscossione; f) rimborsi.

(3) Le attività cui si fa riferimento sostanzialmente sono: la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e gli eventuali rimborsi dell'imposta.

(4) Sulla falsariga della convenzione della Lombardia (prima regione firmataria), si vedano le convenzioni del Friuli-Venezia Giulia, della Toscana e dell'Emilia-Romagna.

(5) Dalla relazione all'art. 5 della legge regionale del Veneto 26 novembre 2004, n. 29.

regionali "possono prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze ...".

Nel caso specifico la citata convenzione ha chiarito i dubbi che la legge regionale invero poneva.

L'art. 2, comma 1, della legge regionale infatti, così dispone: "A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2000 sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi e la determinazione delle relative aliquote di imposta."

La disposizione successiva, art. 3, comma 1, prevede che "la gestione delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2, ... può avvenire, su determinazione della Giunta regionale, ricorrendo in via alternativa ad una delle seguenti modalità:

- tramite i servizi e le procedure esistenti nell'ambito della struttura organizzativa regionale;
- mediante stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze;
- mediante l'affidamento a terzi, previa gara ad evidenza pubblica".

L'art. 10, infine, stabilisce che "fino all'assunzione del provvedimento di cui al comma 1, dell'articolo 3, le attività inerenti la liquidazione, l'accertamento, la riscossione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi inerenti l'imposta regionale sulle attività produttive sono demandati all'amministrazione finanziaria centrale."

Quindi, competenza sull'Irap all'Amministrazione finanziaria finché la regione, attraverso la Giunta regionale, non dovesse scegliere, in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, con quale modalità esercitare le attività che le sono state affidate, scegliendo appunto tra organi della regione, Amministrazione finanziaria o terzi.

La regione ha scelto a chi affidare la gestione, e in data 3 luglio 2003 è stata stipulata la convenzione secondo la quale è pacifico che, a decorrere dal 1° giugno 2003 (6), competente è l'Agenzia delle Entrate, come del resto lo era precedentemente; per il contribuente, dunque, nulla è cambiato.

La Lombardia è stata la prima regione a sottoscrivere apposita convenzione affidando agli uffici dell'Amministrazione finanziaria tutte le attività inerenti alla gestione del tributo (art. 2, comma 2); anche sui rimborsi, quindi, la competenza è dell'Agenzia, così come è previsto all'art. 10, comma 1, della convenzione.

La successiva legge regionale (14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali"), è ritornata sulla gestione dell'Irap.

(6) A tale proposito, si veda art. 18 della convenzione.

L'art. 75 della legge prevede che, a decorrere dal periodo di imposta 2000, la competenza del tributo spetta alla regione Lombardia.

In base a quanto stabilito dall'art. 80, comma 1 (7), la regione poteva ricorrere a una delle modalità di gestione ivi indicate.

Il successivo art. 100, comma 1 (8), stabilisce infine la decorrenza delle disposizioni a partire dal periodo d'imposta 2004, senza alcuna deroga.

Essendo già stata stipulata la convenzione con l'Agenzia delle Entrate, la competenza è e rimane, indiscutibilmente, della stessa Agenzia. Stupisce comunque trovare il richiamo ad una competenza di base alla regione, per poi confermare quello che è già stato fatto, e cioè l'incarico all'Agenzia delle Entrate.

### La regione Friuli-Venezia Giulia

Anche la regione Friuli-Venezia Giulia ha stipulato apposita convenzione (delibera Giunta regionale n. 2215 del 25 luglio 2003, firmata a Roma il 31 luglio) con l'Agenzia delle Entrate per affidare a quest'ultima la competenza sull'Irap; dal 1° agosto 2003, giorno di entrata in vigore della convenzione, la competenza del tributo spetta quindi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Può risultare interessante cercare di riassumere la diversa competenza, alla luce delle varie norme applicate:

- dal 1° gennaio 1998, giorno di entrata in vigore del decreto istitutivo dell'Irap e fino al periodo d'imposta 1999, competenza all'Amministrazione finanziaria, così come previsto, in via generale, dall'art. 24, comma 6, e dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997;

- dal periodo d'imposta 2000 (9) e fino al 31 luglio 2003, la competenza è attribuita alla regio-

ne, in base alle disposizioni della legge regionale n. 4/2000.

L'art. 8, comma 1, dispone infatti che "le attribuzioni in materia di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell'Irap, nonché del relativo contenzioso ... sono svolte ... a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000, salvo quanto previsto dall'articolo 18".

Il comma 2 prevede, invece che "le attribuzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai competenti organi della regione, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi, anche mediante la stipula delle convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato previste dall'articolo 9".

Il successivo art. 18 integra quanto già previsto dal precedente art. 8 stabilendo che "... nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 446/1997 ... le attribuzioni in materia di ... sono esercitate dalla regione a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001. Sino a tale data tali attribuzioni sono delegate allo Stato";

- dal 1° agosto 2003 la competenza dell'Irap spetta agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e non più alla regione.

In assenza di convenzione, quindi, la competenza sarebbe rimasta alla regione; anzi, la L.R. n. 4/2000 specificava anche la diversa decorrenza dei termini di competenza a seconda che il periodo d'imposta dei soggetti passivi coincidesse o meno con l'anno solare (10).

Nonostante qualche incertezza iniziale, manifestata dagli stessi organi regionali (11), la convenzione tra regione e Agenzia è stata determinante nel sancire il passaggio di competenze dall'ente all'Amministrazione finanziaria.

Il fisco

(7) Le modalità indicate nell'art. 80, comma 1, della L.R. n. 10/2003 sono le stesse previste dall'art. 3, comma 1, della L.R. n. 12/2000; ciò a riprova che la L.R. n. 10/2003, per quanto riguarda l'Irap, altro non è che un riordino di precedenti disposizioni regionali di carattere tributario.

(8) Il comma 1 dell'art. 100, "Norme transitorie e finali", afferma che "le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal periodo di imposta successivo alla data della sua entrata in vigore". Il successivo art. 102, "Entrata in vigore" prevede che "la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia ...".

Poiché la legge è entrata in vigore il giorno 19 luglio 2003, giorno successivo alla pubblicazione (*B.U.R. 18 luglio 2003, n. 29 Supplemento ordinario*), le disposizioni dovrebbero applicarsi a partire dal periodo d'imposta 2004; pertanto, non sembrerebbero coerenti quegli articoli (75 e 79) della legge che attribuiscono determinate competenze "a decorrere dal gennaio 2000 ..." come se la legge avesse efficacia, comunque retroattiva.

Ad ogni buon conto, tanta confusione per nulla; la competenza è e rimane quella dell'Amministrazione finanziaria.

(9) In deroga a quanto previsto all'art. 8, comma 1, della L.R. n. 4/2000, l'art. 18, comma 1, della stessa prevede che "nei con-

fronti dei soggetti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, le attribuzioni in materia di ... sono esercitate dalla regione a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001. Sino a tale termine tali attribuzioni sono delegate allo Stato." In sostanza, si prevede una diversa decorrenza dei termini di legge a seconda che il periodo d'imposta dei soggetti passivi corrisponda o meno con l'anno solare. L'art. 37 del D.Lgs. n. 446/1997 si riferisce proprio a quei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare; per costoro le disposizioni della legge regionale hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001, e non dal 1° gennaio 2000, come invece previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa, riferendosi appunto ai soggetti passivi con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

(10) Vd. nota precedente.

(11) Finché non è intervenuta l'Amministrazione finanziaria, con la già citata nota n. 59871 del 17 giugno 2004, la regione non riteneva che la convenzione firmata avesse efficacia "costitutiva" del passaggio di competenze in capo all'Agenzia delle Entrate. L'ente sosteneva che tale convenzione attribuiva agli uffici dello Stato una delega meramente materiale, relativa cioè allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione del tributo, ma non affidava la competenza vera e propria del tributo, la quale sarebbe rimasta comunque in capo alla regione.

A riconfermare tale incertezza, che ora parrebbe fugata, è la sentenza n. 12 del 29-31 marzo 2004 della Commissione tributaria provinciale di Udine, Sez. IV (in banca dati "il fiscovideo"), della quale riportiamo la massima:

"Nel Friuli-Venezia Giulia a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, la gestione dell'imposta regionale arti e professioni è passata agli uffici regionali e quindi alla regione deve essere indirizzata la relativa istanza di rimborso. Con la conseguenza che a partire dall'anno 2000 l'istanza presentata all'Agenzia delle Entrate è inidonea a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile avanti alla giustizia tributaria."

Sulla base di questo principio la Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un contribuente (12) presentato solo all'Amministrazione, per mancanza di legittimazione passiva di quest'ultima, sostenendo che la regione Friuli-Venezia Giulia con L.R. n. 4/2000 aveva avocato a sé, dal 1° gennaio 2000, la competenza della gestione del tributo Irap; stante la normativa vigente in quel momento, l'istanza di rimborso doveva essere presentata agli organi regionali, non all'Amministrazione finanziaria.

### La regione Campania

In materia di competenza dei rimborsi e del contenzioso Irap, la regione ha emanato la L.R. 11 febbraio 2003, n. 3 e, ad oggi, non ha stipulato alcuna convenzione con gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Dalla legge, competente sembrerebbe la regione; l'art. 2, comma 1, infatti, così dispone: "A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sono di competenza della regione quale ente titolare del tributo, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell'Irap, la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi e la determinazione delle relative aliquote d'imposta."

L'art. 3, comma 1, della legge prevede che la gestione delle attività relative all'imposta avviene secondo una delle modalità indicate nel successivo comma 2, e cioè mediante le medesime opzioni già riscontrate nelle altre leggi regionali.

Dalle disposizioni della legge parrebbe scontato attribuire la competenza dell'imposta alla regione Campania; ciò si desume chiaramente dall'art. 2 della legge.

Di fatto, però, la competenza sembra spetti agli uffici dell'Agenzia, contraddicendo così le indica-

zioni contenute nella legge regionale; tale comportamento troverebbe giustificazione nella perdurante mancanza di una delibera della Giunta regionale diretta a scegliere con quale modalità, tra quelle indicate nell'art. 3, comma 1 della legge regionale, l'ente intenda svolgere le attività di gestione del tributo. Proprio l'assenza di una delibera della Giunta regionale varrebbe, al momento, ad attribuire la competenza non alla regione, ma all'Agenzia delle Entrate.

Si tratta certamente di una situazione singolare; proprio la legge regionale Campania 11 febbraio 2000, n. 3 sembrerebbe chiara nell'affidare la competenza alla regione e non, invece, agli uffici dell'Agenzia.

### Province autonome: Trento e Bolzano

Per quanto riguarda Trento, nell'ambito della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 ("Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000"), l'art. 11, comma 1, stabilisce che "... a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000 le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione e di contabilizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), nonché le attività di constatazione delle violazioni, il contenzioso e i rimborsi sono affidati mediante apposita convenzione all'Amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ...".

Nella legge non si ravvisa alcuna disposizione diretta ad affidare alla provincia la gestione del tributo, pertanto, la competenza spetta agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, sebbene la provincia non abbia, ad oggi, stipulato apposita convenzione con l'Amministrazione finanziaria per affidarle in via definitiva la competenza dell'imposta.

Per la provincia di Bolzano, invece, la legge provinciale 25 gennaio 2000, n. 2 è stata seguita da apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate, sottoscritta il giorno 7 agosto 2003, con cui la competenza del tributo è stata definitivamente affidata all'Amministrazione finanziaria.

Per la provincia, in base alle diverse previsioni normative, la competenza è stata così disciplinata:

- nei periodi d'imposta 1998 e 1999, la competenza è stata dell'Amministrazione finanziaria, così come dispongono l'art. 24, comma 6, e l'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997;

- dal periodo d'imposta 2000 e fino al 7 agosto 2003 la competenza spettava alla provincia. Ciò risulta dalla legge provinciale n. 2/2000 la quale ha introdotto l'art. 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 ("Applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive").

Il comma 2 prevede, infatti, che "le attività di riscossione, liquidazione ed accertamento dell'imposta ed il relativo contenzioso, sono effet-

il fisco

(12) Il contribuente è un libero professionista che, in assenza di elementi di organizzazione, richiedeva l'integrale rimborso delle somme indebitamente versate per i periodi d'imposta 2000, 2001 e 2002.

tuate secondo le modalità previste dai regolamenti di esecuzione. Tali attività sono svolte dalla Provincia autonoma di Bolzano tramite propri uffici [...]”;

- dal giorno 8 agosto 2003, competenti sono gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate. La convenzione infatti, stipulata il 7 agosto 2003, ha effetto dal giorno successivo a quello della sua sottoscrizione e dura fino al 31 dicembre 2006 (art. 19 della convenzione).

Ad oggi, quindi, la competenza spetta all’Amministrazione finanziaria in base alla convenzione stipulata con l’Agenzia delle Entrate.

### La regione Veneto

Anche il Veneto ha disciplinato da poco la materia dei rimborsi, con L.R. 26 novembre 2004, n. 29.

Dal dettato normativo si desume quanto segue:

- a decorrere dal periodo d’imposta 2005 competente in materia di Irap è la regione; tale competenza, però, verrebbe trasferita solo nel momento in cui la regione si apprestasse, di fatto, all’esercizio delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, nonché del relativo contenzioso e dei rimborsi ad essa relativi;

- ad oggi, quindi, competente sull’Irap è l’Amministrazione finanziaria e così sarà anche dal 1° gennaio 2005, salvo che la regione Veneto non si assuma la gestione del tributo mediante esercizio “di fatto” delle attività relative oppure stipulando specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate.

Un’ultima considerazione: il comma 4 dell’art. 5 della legge regionale quantifica in euro 3.000.000,00 gli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo da attingere “con le risorse allocate all’U.P.B. 0023 Spese generali di funzionamento del bilancio pluriennale 2004-2006”. Finora non è dato riscontrare in nessun’altra legge regionale un’analogia previsione di carattere finanziario.

Si tratta indubbiamente di un bell’importo.

### I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’incertezza manifestata anche da taluni organi regionali ed anche dagli stessi contribuenti in sede di rimborso e di contenzioso Irap sembra sia stata superata grazie all’intervento, già più volte citato, dell’Amministrazione finanziaria.

La nota n. 59871 del 17 giugno 2004 ha chiarito ogni possibile dubbio, attestando espressamente come le regioni, stipulando apposite convenzioni con l’Agenzia delle Entrate, attribuiscono *tout court* la competenza dell’imposta agli uffici dell’Amministrazione finanziaria. A tal fine vengono richiamate sia le disposizioni delle convenzioni

sottoscritte (13), chiarendo pertanto l’infondatezza di taluni atteggiamenti locali (14), sia alcune norme di altre discipline tra cui l’art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e l’art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 300/1999.

L’art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che la qualità di parte nel giudizio tributario spetta all’ufficio che ha emesso o non ha emesso l’atto richiesto, intendendo in tal modo assegnare la difesa nei giudizi tributari all’ufficio che ha la gestione del rapporto controverso; inoltre l’art. 62, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 afferma che la competenza, in relazione ai servizi relativi al contenzioso di tutti i tributi compresi quelli locali affidati alla sua gestione in base a convenzioni stipulate con gli enti impositori, spetta all’Agenzia delle Entrate.

In particolare, per quanto riguarda la questione dei rimborsi, si afferma che “... è pacifico che a seguito della convenzione sono competenti per i rimborsi e per l’eventuale successivo contenzioso esclusivamente gli uffici dell’Agenzia”.

Infine, come già anticipato in un precedente articolo (15), rimane misteriosa *la ratio* della nota n. 0046055 del 23 luglio 2003 di cui non siamo ancora riusciti a ritrovare il testo. Così dice la nota, come riportato dalla nota del 17 giugno: “Peraltro alla luce di quanto rappresentato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. 0046055 del 23 luglio 2003, a decorrere dal periodo d’imposta 2004, in assenza di convenzione, i rimborsi dovrebbero rientrare nella competenza delle regioni.”

È ben vero che non è possibile fare alcuna analisi, mancando il testo integrale, però, anche sulla base degli approfondimenti svolti, ci pare comunque difficile ritenere fondata questa precisazione.

### Conclusioni

In definitiva, la competenza attuale in materia di imposta regionale sulle attività produttive, sebbene nel corso degli anni si sia verificata una certa confusione tra leggi regionali, rispettive convenzioni e comportamenti dell’Amministrazione finanziaria, spetta agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Parrebbe consigliabile, comunque, prima di procedere alla notificazione dell’istanza di rimborso o

(13) Le disposizioni delle convenzioni sottoscritte sono simili fra loro, per cui le conclusioni raggiunte dall’Agenzia delle Entrate devono ritenersi valide nei confronti di tutte le regioni che, al momento, hanno siglato tali convenzioni.

(14) Vd. nota 7 con riferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia.

(15) Vd. G. Rebecca-M. Pontello, *Irap: competenza per rimborsi e contenzioso*, in “il fisco” n. 39/2004, pag. 6703.

di chiamare in giudizio dinanzi alla Commissione tributaria la controparte, avere un conforto diretto con gli organi regionali, per assicurarsi quale sia il soggetto cui è stata effettivamente affidata la gestione dell'imposta.

In particolare, il soggetto (regione o Agenzia) che illegittimamente fosse stato chiamato in giudizio potrebbe infatti chiedere il pagamento delle


il fisco

spese processuali dovute per carenza di legittimazione passiva.

La prassi con cui il contribuente procede alla notifica dell'istanza di rimborso sia alla regione sia all'Agenzia delle Entrate potrebbe, quindi, non essere la via giusta da seguire; in definitiva, meglio verificare, caso per caso, chi sia effettivamente competente in materia.

**TABELLA RIASSUNTIVA: COMPETENZA PER RIMBORSO IRPEF - DICEMBRE 2004**

La situazione dei rimborsi e del contenzioso, a dicembre 2004, è quindi la seguente:



**N.B.:** nel caso in cui la previsione contenuta nella relazione all'art. 5 della legge regionale Veneto 26 novembre 2004, n. 29 dovesse rivelarsi fondata, la competenza dei rimborsi Irap, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, spetterebbe alle regioni, laddove l'ente non provvedesse a stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Il punto merita sicuramente un approfondimento.

**REGIONI CHE HANNO APPROVATO UNA LEGGE SULL'IRAP  
(A DICEMBRE 2004)**

| <b>Regione</b>         | <b>Estremi</b>  |
|------------------------|---|
| Bolzano*               | L.P. 25 gennaio 2000, n. 2                              |
| Friuli-Venezia Giulia  | L.R. 25 febbraio 2000, n. 4                             |
| Trento*                | L.P. 20 marzo 2000, n. 3                                |
| Toscana                | L.R. 20 marzo 2000, n. 32                               |
| Lombardia              | L.R. 21 marzo 2000, n. 12<br>L.R. 14 luglio 2003, n. 10 |
| Lazio                  | L.R. 13 dicembre 2001, n. 34                            |
| Emilia-Romagna         | L.R. 21 dicembre 2001, n. 48                            |
| Molise                 | L.R. 30 dicembre 2002, n. 45                            |
| Campania               | L.R. 11 febbraio 2003, n. 3                             |
| Valle d'Aosta          | L.R. 15 dicembre 2003, n. 21                            |
| Piemonte               | L.R. 14 maggio 2004, n. 9                               |
| Veneto                 | L.R. 26 novembre 2004, n. 29                            |
| (*) Province autonome. |   |

**REGIONI CHE HANNO STIPULATO LA CONVENZIONE  
CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE  
(A DICEMBRE 2004)**

| <b>Regione</b>          | <b>Estremi</b>  | <b>Effetto</b>                    |
|-------------------------|---|-----------------------------------|
| Lombardia               | firmata il 3 luglio 2003  | 1° giugno 2003-31 dicembre 2006   |
| Bolzano*                | firmata il 7 agosto 2003<br>Delibera giunta regionale<br>n. 2471 del 21 luglio 2003   | 8 agosto 2003-31 dicembre 2006    |
| Friuli-Ven. Giulia      | firmata il 31 luglio 2003<br>Delibera giunta regionale<br>n. 2215 del 25 luglio 2003  | 1° agosto 2003-31 dicembre 2006   |
| Toscana                 | firmata il 28 gennaio 2004  | 1° gennaio 2004-31 dicembre 2006  |
| Emilia-Romagna          | firmata il 23 aprile 2004<br>Delibera giunta regionale<br>n. 540/2004                 | 23 aprile 2004-31 dicembre 2006   |
| Valle d'Aosta           | Delibera giunta regionale<br>n. 3074 del 13 settembre 2004                            | 1° ottobre 2004-31 dicembre 2006  |
| Lazio                   | firmata il 18 dicembre 2003<br>Delibera giunta regionale<br>n. 942 del 3 ottobre 2003 | 18 dicembre 2003-31 dicembre 2006 |
| Molise                  | Dati non ancora pubblicati  |                                   |
| (*) Provincia autonoma. |   |                                   |